



GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Proposta di legge regionale “Modifiche alla Legge Regionale 29 luglio 2010, n. 31 “Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)” e disciplina art. 126 del D.Lgs 152/06”

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Direttiva Comunitaria 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di raggiungimento dell'obiettivo di qualità ambientale buono sui corpi idrici superficiali e sotterranei;

VISTO il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" (Decreto), che, alla parte Terza, Sezione II, definisce *"la disciplina generale per la tutela delle acque superficiali e sotterranee perseguendo i seguenti obiettivi:*

- *prevenire e ridurre l'inquinamento ed attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;*
- *conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi;*
- *perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;*
- *mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ben diversificate;*
- *mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità [..];*
- *impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico".*

VISTO l'art. 126 del Decreto *"approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane"*, che attribuisce alle Regioni la competenza a disciplinare le modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, tenendo conto *"dei criteri di cui all'Allegato 5 alla parte terza del citato decreto e della corrispondenza tra la capacità di trattamento dell'impianto e le esigenze delle aree asservite, nonché delle modalità della gestione che deve assicurare il rispetto dei valori limite degli scarichi. Le regioni disciplinano altresì le modalità di autorizzazione provvisoria necessaria all'avvio dell'impianto anche in caso di realizzazione per lotti funzionali"*;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei contratti pubblici" e i suoi atti regolamentari ed attuativi;

RICHIAMATA la L.R. 12 aprile 2011, n. 9 recante “Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo” che stabilisce:

- ✓ all'art. 1 comma 5 *"Al fine di garantire il Servizio Idrico Integrato è delimitato un Ambito Territoriale Unico Regionale - di seguito denominato ATUR - coincidente con l'intero territorio regionale";*
- ✓ all'art. 1 comma 6. *"Al fine dell'attuazione della presente legge e della nuova delimitazione di cui al comma 5, viene costituito il soggetto d'ambito individuato nell'ente pubblico denominato ERSI (Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato), competente per l'ATUR. All'ERSI sono attribuite, ai sensi dell'art. 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, tutte le funzioni ed i compiti assegnati dalla L.R. 2/1997 e successive modifiche, dal D.lgs.152/2006 e successive modifiche e da altra normativa di settore, agli Enti d'Ambito soppressi.";*

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 31 del 29 luglio 2010 *"Norme Regionali contenenti la prima attuazione del D.Lgs. 152/06 - Norme in materia ambientale"* con la quale, specificatamente agli artt. 20 e 21, sono state recepite le disposizioni di cui al succitato art. 126 del Decreto;

VISTO l'art. 1, comma 5, della L.R. 14 gennaio 2020, n. 1, di modifica all'art. 20 della L.R. 31/2010;

RICHIAMATA altresì la D.G.R. n.227 del 28 marzo 2013 avente ad oggetto *"Legge regionale 29 luglio 2010, n. 31, art. 21 comma 4. - Definizione dei criteri tecnici per la valutazione dei progetti degli impianti di depurazione di acque reflue urbane"*, con la quale è stata data attuazione alle disposizioni di cui all'art. 21, comma 4. della succitata legge regionale;

EVIDENZIATO che successivamente all'emanazione della L.R. 31/2010 e della DGR 227/2013 sono intervenuti significativi aggiornamenti normativi di carattere nazionale, quali:

- la Legge n. 164 del 2014 che con l'articolo 7, comma 1, lettera h), ha modificato, tra l'altro, il Decreto introducendo l'art. 158-bis;
- il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei contratti pubblici" e i suoi atti regolamentari ed attuativi;

RICHIAMATA la D.G.R. n.850 del 23 dicembre 2019 recante *"Art. 126 del D.Lgs. 152/2006"- Aggiornamento della D.G.R. 227/2013 e indirizzi per l'aggiornamento della normativa regionale in materia di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane"*; con la quale:

- sono state approvate le modifiche, sul piano formale alla D.G.R. 227/2013, come da Allegato 1 alla D.G.R. 850/2019 medesima;
- è stato stabilito che continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla D.G.R.227/2013 per tutto quanto non espressamente modificato con il suddetto Allegato 1;
- è stato dato mandato al competente Dipartimento Territorio Ambiente - Servizio Gestione e Qualità delle Acque di procedere alla predisposizione del disegno di legge finalizzato alla modifica della citata L.R. 31/2010;
- sono state fornite alla competente struttura regionale i necessari indirizzi, conformi ai criteri di cui all'Allegato 5 alla parte terza del Decreto, per la modifica degli articoli inerenti le modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;

RICHIAMATI in particolare:

- l'articolo 7, comma 1, lettera h) della Legge n. 164 del 2014 che ha modificato, tra l'altro, il Decreto introducendo l'art. 158-bis. avente ad oggetto *"Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorità espropriante"*: in particolare al comma 1 di detto art. 158-bis è stabilito che *"I progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi nei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del presente decreto, sono approvati dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011. n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n.148, che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto*

1990, n. 241. La medesima procedura si applica per le modifiche sostanziali delle medesime opere, interventi ed impianti";

- l'art.23 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei contratti pubblici" che ha articolato la progettazione in materia di lavori pubblici, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo; in particolare il progetto di fattibilità tecnica ed economica è di nuova introduzione e va a sostituire il progetto preliminare di cui all'abrogato Decreto n.163/2006;
- l'art.27 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 che ha stabilito che le procedure di approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni devono essere effettuate in conformità alla L. n. 241 del 7 agosto 1990, trovando altresì applicazione le disposizioni di cui agli artt. 14-bis e seguenti della citata Legge;

RITENUTO pertanto necessario procedere all'introduzione di modifiche alla L.R. 31/2010, consistenti specificatamente nella sostituzione dell'art. 20 della predetta L.R. 31/2010 con contestuale abrogazione dell'art. 21 della stessa e disciplina dell'art. 126 del D.Lgs 152/06, al fine di armonizzazione la normativa regionale di cui alla citata legge regionale e dei relativi atti amministrativi conseguenziali, con gli intervenuti dispositivi normativi di carattere nazionale nonché di semplificare le procedure di approvazione dei progetti per nuovi depuratori e per modifiche sostanziali a depuratori che necessitano di adeguamenti e/o potenziamenti;

CONSIDERATO che in data 17/03/2021 si è tenuta una riunione, i cui esiti sono stati formalizzati in apposito verbale (**ALLEGATO 1**), tra i competenti Uffici regionali ed ERSI per la condivisione finale della proposta di legge relativa alle modifiche da apportare alla Legge Regionale 29 luglio 2010, n. 31 "Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)" consistenti specificatamente nella sostituzione dell'art. 20 della predetta L.R. 31/2010 con contestuale abrogazione dell'art. 21 della stessa e disciplina dell'art. 126 del D.Lgs 152/06;

EVIDENZIATO che il predetto verbale è stato trasmesso ad ERSI con nota prot.118037 del 24.03.2021;

RITENUTO pertanto di stabilire che in Regione Abruzzo le funzioni tecnico - amministrative relative all'approvazione dei progetti riguardanti gli impianti di depurazione di acque reflue urbane sono di competenza dell'ERSI (Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato) di cui alla succitata L.R. 12 aprile 2011, n. 9;

VISTA la proposta di legge recante "Modifiche alla Legge Regionale 29 luglio 2010, n. 31 "Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)" e disciplina art. 126 del D.Lgs 152/06" (**ALLEGATO 2**);

VISTO l'allegato alla proposta di legge (**Allegato 2**) che ne costituisce parte integrante e sostanziale, come specificato:

a) Relazione Illustrativa (**Allegato A**);

DATO ATTO che:

- a) la proposta di deliberazione è stata sottoscritta per la regolarità del procedimento istruttorio dal funzionario responsabile competente per materia;
- b) il Dirigente del Servizio Gestione e Qualità delle Acque ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa ai sensi dell'art. 24 della L.R. 77/1999;
- c) il Direttore del Dipartimento Territorio e Ambiente, DPC, condivisa la regolarità tecnico-amministrativa, ha espresso parere favorevole in relazione alla coerenza del presente provvedimento rispetto agli obiettivi assegnati al Dipartimento ai sensi dell'art. 23 della L.R. 77/1999;

CONSIDERATO che l'assunzione del presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale;

Su impulso e proposta dell'Assessore con delega al Sistema Idrico e Ambiente della Regione Abruzzo che ha ritenuto opportuno sottoporre alla Giunta regionale la citata proposta, a garanzia dello svolgimento collegiale dell'azione di governo
A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta di progetto di legge recante "Modifiche alla Legge Regionale 29 luglio 2010, n. 31 "Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)" e disciplina art. 126 del D.Lgs 152/06" di cui **all'Allegato 2, comprensivo dell'allegato A** che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.;

1. di dare atto che l'assunzione del presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale;
2. di disporre la trasmissione al Consiglio Regionale per la prosecuzione dell'iter.

DIREZIONE GENERALE/DIPARTIMENTO: TERRITORIO e AMBIENTE

SERVIZIO: GESTIONE E QUALITA' DELLE ACQUE

UFFICIO: QUALITA' DELLE ACQUE INTERNE

L'Estensore

Dott.ssa Sandrina Masciola
Firmato Elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott.ssa Sandrina Masciola
Firmato Elettronicamente

Il Dirigente del Servizio

Dott.ssa Sabrina Di Giuseppe

Il Direttore Regionale
Arch. Pierpaolo Pescara

Il Componente la Giunta
Vicepresidente Emanuele Imprudente

=====

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)

=====